

**CIRCOLARE N. 1**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Agli Uffici centrali del
Bilancio presso i Ministeri

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato

e, p.c.

Alla Corte dei conti

OGGETTO: Chiarimenti su applicazione dell'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativo all'assunzione degli impegni di spesa oltre la chiusura dell'esercizio finanziario. Anticipo del termine di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini).

Nell'ambito del processo di completamento della riforma del bilancio, con il decreto legislativo n. 93 del 2016, si è data attuazione alla delega di cui all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento del bilancio di cassa.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo ha novellato l'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **estendendo**, ai sensi del comma 6, lettera b), **la possibilità di assumere impegni di spesa oltre la chiusura dell'esercizio finanziario anche nel caso di adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di provvedimenti di variazione di bilancio** disposti nell'ultimo mese dell'anno e relativi a riassegnazioni di entrate di scopo e alla ripartizione di fondi da ripartire a seguito di un provvedimento amministrativo che ne stabilisca la destinazione. Detta disposizione avrebbe dovuto trovare attuazione a partire dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), anticipando i termini previsti dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 93 del 2016, **ha concesso la possibilità di dare corso agli atti di impegno conseguenti anche alle variazioni di bilancio indicate all'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 196/2009, adottate a partire dal 1° dicembre 2016.**

Si precisa che per provvedimenti di variazione di bilancio **adottati** dal Ministro dell'economia e delle finanze, **si intendono i decreti firmati dallo stesso Ministro nel periodo 1° dicembre - 31 dicembre, ancorché non ancora registrati dalla Corte dei conti.**

Ai sensi del nuovo articolo 34, comma 6, le **tipologie di variazioni di bilancio** che assegnano risorse per le quali è ammessa la possibilità di dare corso ad impegni, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche oltre il termine del 31 dicembre, sono i seguenti:

- variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze **connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre** dell'anno di cui alla lettera a);
- variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato nell'ultimo mese dell'anno relative a **riassegnazioni alla spesa di entrate di scopo versate all'erario nell'ultimo quadrimestre dell'anno;**
- variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato nell'ultimo mese dell'anno connesse **alla ripartizione, tra i capitoli di spesa interessati, dei fondi da ripartire che hanno quale condizione per la loro adozione il perfezionamento e l'efficacia di un atto amministrativo presupposto** (decreti "interministeriali" in cui occorre acquisire il concerto di altre Amministrazioni o decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che ne individui o quantifichi la destinazione tra le diverse finalità previste dalla legge. L'atto presupposto deve avere acquisito efficacia, con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, nell'ultimo mese dell'anno.

I predetti impegni potranno essere assunti non oltre i 15 giorni successivi alla data di registrazione, da parte della Corte dei conti, dei decreti di variazioni di bilancio che assegnano le correlate risorse finanziarie e, comunque, in coerenza con i principi contabili generali di bilancio, almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione dei decreti di accertamento residui (DAR) fissati con l'apposita circolare emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

* * *

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato assicureranno una puntuale e corretta applicazione della presente circolare.

Il Ragioniere Generale dello Stato